



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Ufficio 8- Funzioni statali in materia di assistenza
sanitaria in ambito internazionale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

0014362-14/07/2020-DGPROGS-MPS-P

Ministero della Salute

DGPROGS

0014362-P-14/07/2020

1



394511010

Agli Assessorati Regionali alla Sanità

All'Assessorato alla Sanità delle Provincia
autonoma di Trento

All'Assessorato alla Sanità delle Provincia
autonoma di Bolzano

LORO SEDI

OGGETTO: decreto legge 34/2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21- Art. 103

Come è noto il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa al contagio da COVID-19, all'art. 103 dispone di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari. In particolare l'articolo 103 introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico. Con la prima, di cui al comma 1, i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro. La seconda, di cui al comma 2, consiste invece nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei sopra indicati settori. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto. Le domande, sia quelle di emersione del lavoro, sia quelle di regolarizzazione del permesso di soggiorno, possono essere presentate dal 1° giugno al 15 agosto (D.L. 52/2020), previo pagamento di un contributo forfettario. Nel caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare al contributo forfettario di 500 euro deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Nelle more della definizione dei procedimenti relativi alla regolarizzazione, la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Ciò premesso tenuto conto del principio ispiratore del decreto quale la tutela della salute unitamente al valore della regolarizzazione del lavoro, della previsione del contributo ulteriore dovuto dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale ed infine della disposizione contenuta nel comma 24 dell' articolo 103 che, in funzione degli effetti della regolarizzazione ha previsto un incremento del livello di finanziamento del SSN per gli anni 2020 e 2021 da ripartire tra le regioni in relazione al

numero dei lavoratori extracomunitari emersi, si chiarisce che ai cittadini stranieri *in emersione* deve essere riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria a titolo obbligatorio in coerenza con i principi di tutela della persona e della dignità del lavoratore contenuti nell'art. 34 del T.U. 286/98

L'iscrizione a titolo obbligatorio al SSN avrà decorrenza dalla data di presentazione della domanda di emersione o del permesso temporaneo, ed avrà carattere provvisorio fino al perfezionamento delle procedure di emersione.

Si evidenzia inoltre che in entrambi i casi al cittadino straniero dovrà essere rilasciata la tessera sanitaria ma non la TEAM, che potrà essere rilasciata, verificati i requisiti, solo nel momento in cui al cittadino straniero sarà rilasciato regolare permesso di soggiorno per lavoro, atteso che al di fuori dell'ambito soggettivo e oggettivo dei regolamenti comunitari, il SSN italiano non è tenuto a dare una copertura transfrontaliera, ma solo una copertura sul territorio nazionale.

Si invitano codesti Assessorati a portare a conoscenza della presente nota tutte le strutture territoriali interessate.


Referente:
Dr. Alberto Nardone - 06.59945219

Il Direttore Generale
Andrea Urbani



Ciò premesso tenuto conto del principio ispiratore del decreto quale la tutela della salute unitamente al valore della regolarizzazione del lavoro, della previsione del contributo ulteriore dovuto dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale ed infine della disposizione contenuta nel comma 24 dell' articolo 103 che, in funzione degli effetti della regolarizzazione ha previsto un incremento del livello di finanziamento del SSN per gli anni 2020 e 2021 da ripartire tra le regioni in relazione al